

COMUNE DI
TERRANUOVA BRACCIOLINI



REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE
DI VEICOLI FINO A 9 POSTI
E DI MEZZI A TRAZIONE ANIMALE

Approvato con Delibera consiliare n. 38 del 27.05.2010

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE
DI VEICOLI FINO A 9 POSTI
E DI MEZZI A TRAZIONE ANIMALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 27.05.2010

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - Principi Generali

- Articolo 1 Principi generali e ambito di applicazione
- Articolo 2 Normativa di riferimento
- Articolo 3 Definizione del servizio
- Articolo 4 Requisiti e ubicazione della rimessa
- Articolo 5 Servizi sostitutivi o integrativi del trasporto di linea

TITOLO II
NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI

CAPO I Condizioni di esercizio

- Articolo 6 Titolo per l'esercizio dei servizi
- Articolo 7 Cumulo dei titoli
- Articolo 8 Condizioni e forme giuridiche di esercizio
- Articolo 9 Tariffe per il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente
- Articolo 10 Definizione dell'organico

CAPO II - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

- Articolo 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Articolo 12 Contenuti del bando di concorso
- Articolo 13 Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Articolo 14 Criteri di valutazione e titoli di preferenza
- Articolo 15 Graduatoria

CAPO III - Requisiti e impedimenti

- Articolo 16 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 17 Rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 18 Impedimenti soggettivi

CAPO IV Modalità per il trasferimento dell'autorizzazione

- Articolo 19 Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi
- Articolo 20 Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte del titolare

CAPO V Caratteristiche e Strumentazioni dei Veicoli fino a nove posti da adibire al servizio di Noleggio con Conducente

- Articolo 21 Caratteristiche dei veicoli
- Articolo 22 Controllo dei veicoli
- Articolo 23 Locazione temporanea ed eccezionale di veicoli fino a nove posti compreso il conducente
- Articolo 24 Sostituzione dei veicoli
- Articolo 25 Trasporto dei soggetti portatori di handicap

TITOLO III
NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI MEZZI A TRAZIONE ANIMALE

CAPO I - Requisiti e impedimenti per il rilascio delle autorizzazioni

- Articolo 26 Definizione dell'organico
Articolo 27 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
Articolo 28 Domanda di autorizzazione

CAPO II – Modalità per il trasferimento dell'autorizzazione

- Articolo 29 Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi
Articolo 30 Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte del titolare

CAPO III - Caratteristiche e strumentazioni dei mezzi a trazione animale da adibire al servizio di noleggio con conducente

- Articolo 31 Caratteristiche dei mezzi
Articolo 32 Contrassegni dei mezzi a trazione animale
Articolo 33 Revisione e controlli del mezzo e degli animali da traino

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I - Validità delle autorizzazioni, inizio, sospensione volontaria, cessazione del servizio e variazioni non soggette ad autorizzazione

- Articolo 34 Validità delle autorizzazioni
Articolo 35 Inizio del servizio
Articolo 36 Sospensione volontaria dell'attività
Articolo 37 Cessazione
Articolo 38 Variazioni non soggette ad autorizzazione

CAPO II - Obblighi, diritti e doveri dei conducenti degli autoservizi pubblici non di linea

- Articolo 39 Obblighi dei conducenti
Articolo 40 Diritti dei conducenti
Articolo 41 Divieti per i conducenti
Articolo 42 Comportamento dell'utente durante il servizio
Articolo 43 Reclami ed esposti
Articolo 44 Responsabilità del titolare

CAPO III - Modalità di svolgimento degli autoservizi pubblici non di linea

- Articolo 45 Acquisizione del servizio
Articolo 46 Stazionamento su aree pubbliche
Articolo 47 Interruzione del trasporto
Articolo 48 Collaborazione familiare
Articolo 49 Servizi con caratteristiche particolari

CAPO IV- Vigilanza e Sanzioni

- Articolo 50 Addetti alla vigilanza, applicazione delle sanzioni e devoluzione dei proventi
Articolo 51 Sanzioni amministrative e pecuniarie
Articolo 52 Sanzioni amministrative accessorie relative al servizio
Articolo 53 Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione
Articolo 54 Sospensione cautelare dal servizio
Articolo 55 Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione
Articolo 56 Decadenza dell'autorizzazione
Articolo 57 Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

CAPO V- Disposizioni transitorie e finali

- Articolo 58 Norme transitorie, di rinvio e di adeguamento alle disposizioni del regolamento
Articolo 59 Entrata in vigore del regolamento

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Principi generali e ambito di applicazione

1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di servizio di noleggio con conducente con veicoli fino a nove posti compreso il conducente e mezzi a trazione animale sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. Per la disciplina delle attività oggetto del presente regolamento il Comune assume il metodo della concertazione con le associazioni di categoria, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative.
3. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone, dietro versamento di corrispettivo, esplicandosi mediante veicoli fino a nove posti compreso il conducente, e mezzi a trazione animale con conducente (N.C.C.), necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione Comunale in quanto costituiscono una prestazione di trasporto per conto di terzi.
4. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di taxi, del servizio pubblico di piazza (vetturini e taxi-merci, il trasporto pubblico di linea) e comunque il trasporto di persone effettuato senza versamento di corrispettivo.

Articolo 2 Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'articolo 5 e dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Il presente regolamento ha la seguente normativa di riferimento:
 - a) articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
 - c) legge 24 novembre 1981 n. 689 "modifiche al sistema penale" Capo I;
 - d) legge 7 agosto 1990, n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) Legge Regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti";
 - f) D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
 - g) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - h) legge 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
 - i) Legge Regionale del 6 settembre 1993 n. 67 "Norme in materia di trasporto persone" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - j) deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 1995 n. 131 "Criteri per la redazione dei regolamenti";
 - k) articolo 8, comma 1, lettera g) della legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
 - l) D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;
 - m) D.M. Trasporti 15 dicembre 1992 n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
 - n) D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada";

- o) D.M. Trasporti 20 aprile 1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;
 - p) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico dell’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
 - q) Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative";
 - r) D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 “Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
 - s) Legge 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;
 - t) D.M. 28 aprile 2005, n. 161 “Regolamento di attuazione del D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci”;
 - u) Legge Regionale del 16 giugno 2008, n. 36 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”.
3. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l’adeguamento automatico del presente regolamento.

Articolo 3 **Definizione del servizio**

- 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un’utenza specifica, che avanza apposita richiesta presso la rimessa o la sede del vettore, per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
- 2. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui all’articolo 5.
- 3. I titolari delle autorizzazioni possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.
- 4. La prestazione del servizio di noleggio con conducente non è obbligatoria.

Articolo 4 **Requisiti e ubicazione della rimessa**

- 1. L’esercizio dell’impresa di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente e di mezzi a trazione animale è subordinato alla disponibilità nel territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
- 2. Le rimesse dei veicoli, che possono essere anche a cielo aperto, devono essere ubicate in luogo privato, non di uso pubblico, con destinazione urbanistica conforme agli strumenti urbanistici vigenti, adeguatamente delimitato ed il posteggio deve essere nella disponibilità esclusiva dell’impresa di N.C.C per l’esercizio dell’attività.
- 3. L’idoneità della rimessa riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d’uso, alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad ogni altra normativa attinente, è documentata o autocertificata in sede di presentazione della documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione.
- 4. La domanda di partecipazione per l’inserimento in graduatoria deve contenere la dichiarazione della disponibilità esclusiva della rimessa con l’indicazione dell’indirizzo ove la stessa è ubicata.

Articolo 5 **Servizi sostitutivi o integrativi del trasporto di linea**

- 1. Previa autorizzazione comunale, i veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l’espletamento di servizio sostitutivo o integrativo del servizio di trasporto pubblico di linea, oppure per

servizi effettuati dall'Amministrazione Comunale, al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione od il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa, a condizione che venga stipulato un contratto di servizio tra il soggetto affidatario-concessionario del servizio di trasporto pubblico di linea programmato da parte della pubblica amministrazione e i titolari dell'autorizzazione di noleggio con conducente oppure un organismo associativo dei medesimi, previa autorizzazione da parte dell'ente che ha affidato o concesso il servizio. Il contratto di servizio determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

TITOLO II
NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI
(autovetture e motocarrozette)

CAPO I
CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 6
Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge 21/1992 e a imprese in qualsiasi forma costituite, che svolgono le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, congiuntamente all'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, ai sensi dell' art. 2, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 218, e dell'art. 4, comma 1, della L.R. 36/2008 in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 16.
2. Le autorizzazioni sono cedibili soltanto ai sensi degli articoli 19 e 20 del presente regolamento.
3. Gli elementi essenziali di ogni autorizzazione sono annotati in apposito registro tenuto a cura dell'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione. A ciascuna autorizzazione è attribuito un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di rinuncia, revoca o decadenza di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.
5. L'originale o copia conforme all'originale dell'autorizzazione, con le successive comunicazioni di variazioni (subingresso e altre), deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

Articolo 7
Cumulo dei titoli

1. E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui al presente titolo e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
2. In capo ad un medesimo soggetto è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovetture fino ad un massimo del 30%, arrotondato all'unità inferiore, del numero di autorizzazioni determinato ai sensi dell'articolo 10.
3. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è riferita ad un solo veicolo e, ai sensi dell'articolo 85 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Articolo 8
Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore familiare, o da un suo dipendente, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dall'art. 2 comma 4 della L. 218/2003 e dalle direttive regionali.
3. E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7 comma 1 della L. 21/1992 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

5. Il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione per conferimento deve essere comunicato da parte del legale rappresentante dell'organismo associativo, all'ufficio comunale competente, prima dell'utilizzazione dell'autorizzazione da parte dell'organismo stesso, mediante comunicazione autocertificata di quanto segue:

- a) generalità e codice fiscale del presentatore della comunicazione;
- b) denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA (se diversa), estremi di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone dell'organismo associativo rappresentato;
- c) estremi dell'atto costitutivo dell'organismo associativo a cui si conferisce;
- d) estremi dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato (in attesa degli estremi di registrazione è consentito allegare certificazione notarile dell'atto in corso di registrazione);
- e) generalità degli ulteriori conducenti del veicolo ed estremi della loro iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- f) dichiarazione di essere esente da tutti gli impedimenti soggettivi di cui al successivo articolo 18, comma 1, resa da parte di tutti i soggetti tenuti (legale rappresentante e gli altri eventuali componenti l'organo di amministrazione), a norma dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 392.

6. Le variazioni della forma giuridica, della sede, del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione devono essere comunicate all'ufficio comunale competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato mediante apposita comunicazione autocertificata.

7. Il titolare dell'autorizzazione comunica all'ufficio comunale competente, preventivamente all'inizio dell'attività ed in corso di variazione, l'elenco dei dipendenti, o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. La comunicazione autocertificata deve contenere i dati anagrafici, gli estremi della iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

Articolo 9

Tariffe per il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente

1. Sulla base dei criteri di calcolo previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti 20 aprile 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1993, n. 124), i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio svolto con veicoli fino a nove posti compreso il conducente, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.

2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati presso l'ufficio comunale competente prima dell'inizio dell'attività; le loro variazioni e aggiornamenti devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

4. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

5. Nel caso di accesso fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per il prelevamento, vale a dire uscita dalla rimessa.

6. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

7. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a noleggio con conducente ai sensi dell'articolo 5, nonché nel caso di convenzioni con soggetti terzi di cui all'articolo 49, si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.

Articolo 10

Definizione dell'organico

1. L'organico per il servizio di noleggio con conducente svolto con veicoli fino a nove posti compreso il conducente è fissato a numero 7 autorizzazioni.

2. Il Consiglio comunale, sentito il parere del Servizio competente, può modificare l'organico di cui al comma precedente in conformità con le direttive regionali e le necessità scaturenti dal servizio alla cittadinanza.

CAPO II

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui al presente titolo, sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli.
2. Il concorso deve essere indetto entro 6 mesi dalla data in cui venga a crearsi la disponibilità delle autorizzazioni.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
4. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.
5. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco, in carta bollata e contenente l'autocertificazione dei requisiti previsti all'articolo 16 del presente regolamento, con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 12

Contenuti del bando di concorso

1. Con apposito bando di concorso, da affiggersi all'Albo Pretorio, dandone adeguata pubblicità, il Dirigente competente rende nota la disponibilità di una o più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.
2. Dell'emanazione del bando di concorso viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana per estratto.
3. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande decorre dalla data indicata nel bando stesso ovvero, in caso di mancanza, dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune.
4. Il bando di concorso deve contenere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) l'elenco dei titoli oggetto di valutazione;
 - c) i criteri di valutazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione;
 - d) il termine per la presentazione delle domande;
 - e) lo schema di domanda.

Articolo 13

Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni il responsabile della struttura comunale competente provvede alla nomina di una Commissione Giudicatrice.
2. La Commissione è composta dal Dirigente della struttura comunale competente con funzioni di presidente da due esperti delle discipline oggetto di concorso da nominare all'interno della struttura del Comune. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla categoria C e profilo professionale amministrativo-contabile.
3. In caso di espletamento di unico concorso da svolgere in forma associata con altri Comuni la Commissione Giudicatrice sarà composta da rappresentanti scelti tra i vari Comuni interessati dalla procedura.
4. La Commissione è convocata dal Presidente.
5. La Commissione esamina le richieste pervenute nei termini e redige la graduatoria sulla base del punteggio attribuito ai titoli di preferenza stabiliti al successivo articolo 14.

Articolo 14
Criteria di valutazione e titoli di preferenza

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per il noleggio di autovettura con conducente si procede alla valutazione titoli indicati nella seguente tabella, cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

	TITOLO	PUNTEGGIO
a.	Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente negli ultimi due anni:	punti 0,50 a semestre fino ad un massimo di punti 2,00
b.	Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico negli ultimi due anni	punti 0,40 a semestre fino ad un massimo di punti 1,60
c.	possesso di altra autorizzazione nel Bacino di traffico del Comune da almeno due anni, intendendo come Bacino di traffico il territorio dello stesso Comune e il territorio dei Comuni confinanti	punti 1,00 ogni autorizzazione fino a un massimo di punti 2,00
d.	il numero dei dipendenti (compreso il titolare e collaboratori familiari) regolarmente iscritti.	punti 0,10 per ogni dipendente addetto fino a un massimo di punti 1,00
e.	Residenza: 1. nel Comune di Terranuova Bracciolini da almeno mesi 6 2. nei Comuni del Valdarno Aretino 3. nella Provincia di Arezzo	punti 5,00 punti 4,00 punti 3,00
f.	autovettura dotata di particolari servizi per portatori di handicap	punti 1,00
g.	autovettura dotata di alimentazione ecologica (metano, gpl, elettricità)	punti 1,00
h.	conoscenza lingua inglese accertata da colloquio orale	punti 1,50
l.	Titolo di studio diploma di maturità Diploma di laurea breve Laurea specialistica (i punteggi di ogni titolo di studio non sono cumulabili)	punti 0,50 punti 1,00 punti 1,50

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. A parità di punteggio, l'essere stato dipendente di un'impresa di n.c.c. per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione di n.c.c..
4. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Art. 15
Graduatoria

1. La graduatoria viene approvata con determinazione del Responsabile della struttura comunale competente, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. La graduatoria non ha valore per autorizzazioni di nuova istituzione e per eventuali licenze che dovessero rendersi vacanti.
3. In caso di parità nella collocazione in graduatoria, per stabilire l'ordine di assegnazione di eventuali autorizzazioni si procede mediante sorteggio pubblico con un sistema trasparente ed oggettivo definito dal Responsabile della struttura comunale competente e comunicato preventivamente agli interessati.

CAPO III REQUISITI E IMPEDIMENTI

Articolo 16 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o di un altro Stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani condizioni di reciprocità per l'esercizio di attività analoghe;
 - b) essere in possesso della patente per la guida del veicolo utilizzato per il servizio e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - c) essere iscritto nel ruolo della provincia di Arezzo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto di persone non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e alla Legge Regionale 6 settembre 1993, n. 67, fatto salvo per i casi di cui al comma 3 del presente articolo;
 - d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo articolo 18;
 - e) essere fisicamente idoneo al servizio;
 - f) essere proprietario, o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing), del veicolo per il quale è richiesto il rilascio dell'autorizzazione. Tale veicolo deve osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
 - g) avere la disponibilità esclusiva nel territorio comunale di una rimessa ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento;
 - h) qualora cittadini stranieri, essere in regola con il rispetto della vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti alla Unione Europea;
 - i) essere munito di assicurazione, prevista dal vigente Codice della Strada, per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
 - j) Non aver trasferito altra autorizzazione N.C.C. nei 5 anni precedenti.
2. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 4, della L. 218/2003, se trattasi di persona giuridica, i requisiti professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altro soggetto delegato e legato all'impresa da rapporto di lavoro per la conduzione dei veicoli.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 36/2008, in alternativa al requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, le imprese di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 36/2008 adibiscono al servizio di noleggio con conducente di autovettura e motocarozzetta i soggetti di cui all'art. 6 della L. 218/2003 in possesso di patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del D.Lgs. 285/1992.
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Articolo 17 Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Dirigente Responsabile entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito provvede all'assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati è rilasciato nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'articolo 21, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 16.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 30 e 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive norme attuative.

Articolo 18

Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - b) l'essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa ed in particolare, fatte salve successive modificazioni, integrazioni e nuove disposizioni, dalle seguenti leggi:
 - 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
 - 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - 17 gennaio 1994, n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito fino a che non sia intervenuta la dichiarazione di chiusura del fallimento a norma di legge;
 - d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;
 - e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni;
 - g) essere titolare di licenza di taxi, anche se rilasciata da altro comune.
2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO IV

MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 19

Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile con il trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa nelle forme previste dalla legge.
2. Il subingresso per atto tra vivi è comunicato contestualmente dal titolare cedente e dal subentrante, che deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che il veicolo sia conforme alle caratteristiche previste dal presente regolamento, ed è consentito in presenza di almeno una delle seguenti condizioni del cedente:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessanta anni di età;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per intervenuto provvedimento di revoca della patente di guida.
3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al comma 2, lettera c), deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni. Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.
4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata, anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o a seguito di cessione da parte di altro titolare.

5. Il subingresso deve essere comunicato entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento, ed è subordinato alla presentazione della DIA, su modello predisposto dall'Ufficio competente, che deve contenere, oltre ai dati anagrafici:
- a. l'indicazione degli estremi dell'atto di trasferimento (eventualmente può essere allegato certificato notarile della stipula dell'atto medesimo) e della sua registrazione;
 - b. la dichiarazione del possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'articolo 16 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 18;
 - c. i dati identificativi e la documentazione della disponibilità del veicolo che il subentrante intende utilizzare;
 - d. i dati identificativi e la documentazione della disponibilità della rimessa nel territorio comunale;
 - e. la dichiarazione da parte del cedente della cessione dell'azienda o del ramo d'azienda con l'indicazione della presenza di una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) del presente articolo.
6. L'esercizio del servizio da parte del subentrante è subordinato alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche previste dal presente regolamento.
7. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, il trasferente, entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso, deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio provinciale di Arezzo.

Articolo 20

Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione per l'esercizio di attività di noleggio con conducente di cui al presente titolo può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni dal decesso del titolare, pena la decadenza, ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Gli eredi devono comunicare all'ufficio comunale competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. La dichiarazione di successione, qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione, deve essere depositata in copia presso il medesimo ufficio comunale.
3. Al titolare deceduto può subentrare uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio. In tal caso si rende necessaria la produzione di rinuncia scritta da parte degli altri eredi aventi diritto a subentrare nell'attività.
4. Gli eredi minori appartenenti al nucleo familiare deceduto, tramite il tutore designato ed autorizzato dal Giudice Tutelare, possono avvalersi della facoltà di continuare il servizio avvalendosi di altre persone (collaboratori familiari, dipendenti) iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto di persone non di linea e in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento del servizio oppure affidare in gestione temporanea dell'azienda o suo ramo ad altri soggetti in possesso dei medesimi requisiti, fino al raggiungimento, da parte degli eredi minori, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale.
5. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto trasferiscano l'azienda o ramo d'azienda di noleggio con conducente ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, da parte del subentrante e degli eredi deve pervenire al comune, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento, pena la decadenza, la comunicazione di subingresso, con la dichiarazione degli estremi dell'atto di trasferimento e della sua registrazione (eventualmente può essere allegato certificato notarile della stipula dell'atto medesimo), del possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio dell'attività, i dati identificativi e la documentazione della disponibilità del veicolo che il subentrante intende utilizzare e della rimessa nel territorio comunale.
6. La mancata comunicazione di subingresso nei termini di cui ai precedenti commi è considerata come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.
7. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO V
CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI FINO A NOVE POSTI
DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 21
Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente di cui al presente titolo devono:
- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente, ivi compreso l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera i);
 - c) avere facile accessibilità ed almeno 3 sportelli di salita;
 - d) avere un bagagliaio capace di contenere carrozzelle pieghevoli per disabili ed eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo, oppure, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, osservare tutte le prescrizioni in materia previste dalle norme vigenti;
 - e) essere omologati per non più di 9 posti compreso il conducente;
 - f) essere in regola con la vigente normativa in materia di circolazione stradale dei veicoli, ivi comprese tutte le disposizioni in materia di riduzione dell'inquinamento atmosferico;
 - g) avere le caratteristiche dichiarate, come titoli di priorità, in sede di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione;
 - h) avere esposto in modo ben visibile all'interno l'avviso di divieto di fumo;
 - i) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
 - l) portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché, una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione. I contrassegni devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati e depositati presso l'ufficio comunale competente.

Articolo 22
Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dall'articolo 21 del presente regolamento.
2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio competente della Polizia Municipale, si procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente Responsabile dispone la revoca del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo articolo 55.

Articolo 23
Locazione temporanea ed eccezionale di veicoli fino a nove posti compreso il conducente

1. Per la sostituzione di veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti e che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, l'Amministrazione comunale, su richiesta degli interessati, può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione sia effettuata solo tra titolari di autorizzazioni rilasciate da Comuni della Provincia di Arezzo.
 - b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di trenta giorni nell'arco dell'anno;

d) sia presentata dichiarazione del riparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.

2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Articolo 24 Sostituzione dei veicoli

1. In caso di sostituzione del veicolo, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso, il numero di telaio, mentre la targa può essere comunicata successivamente all'immatricolazione. Il titolare deve dichiarare che il veicolo risponda alle caratteristiche indicate all'articolo 21 o definite dalla vigente normativa, e sia dotato dei contrassegni di cui all'articolo 21, comma 1 lettera l). L'Ufficio rilascia apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione, fatti salvi le verifiche e i controlli sulla sussistenza dei requisiti.

2. Entro 30 giorni dall'immatricolazione il titolare dell'autorizzazione NCC deve depositare presso l'ufficio comunale competente copia della carta di circolazione del veicolo da adibire all'esercizio dell'attività.

Articolo 25 Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. Il servizio può essere svolto anche con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

3. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

4. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

TITOLO III
NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI MEZZI A TRAZIONE ANIMALE

CAPO I
REQUISITI E IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 26
Definizione dell'organico

1. Il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con mezzi a trazione animale non è soggetto a contingentamento da parte dell'Amministrazione comunale.

Articolo 27
Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente di mezzi a trazione animale è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, esclusa la lettera b), e non avere gli impedimenti di cui all'articolo 18.

2. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Articolo 28
Domanda di autorizzazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, redatta utilizzando il modello predisposto dall'ufficio comunale competente e regolarizzata in base all'imposta di bollo vigente, dev'essere indirizzata al Comune di Terranuova Bracciolini e recare la firma del richiedente apposta con le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, in modo chiaro ed inequivocabile:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) la residenza o il domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

d) la cittadinanza;

e) il codice fiscale;

f) dichiarazione dell'insussistenza degli impedimenti di cui all'articolo 18;

g) numero e data di iscrizione nel ruolo della Provincia di Arezzo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto di persone non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed alla Legge Regionale 6 settembre 1993, n. 67;

h) la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, di un veicolo idoneo all'espletamento del servizio;

i) la disponibilità nel territorio comunale del Comune che rilascia l'autorizzazione di una rimessa idonea;

l) qualora cittadini stranieri, il rispetto della vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti alla Unione Europea, gli estremi della relativa documentazione e l'indicazione dell'autorità emittente;

m) essere munito di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;

3. Alla domanda deve essere allegato:

- certificato medico di idoneità fisica del richiedente, dei collaboratori familiari e dei dipendenti;

- certificato veterinario dell'idoneità dell'animale o degli animali che devono trainare il mezzo;

- copia della polizza assicurativa.

CAPO II
MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 29
Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi

1. Per il trasferimento per atto tra vivi dell'autorizzazione di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.

Articolo 30
Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione per l'esercizio di attività di noleggio con conducente di cui al presente titolo può essere trasferita nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20.

CAPO III
**CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI MEZZI A TRAZIONE ANIMALE DA ADIBIRE
AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Articolo 31
Caratteristiche dei mezzi

1. I mezzi a trazione animale sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I mezzi a trazione animale destinati al servizio di noleggio con conducente hanno le seguenti caratteristiche:

a) gli elementi che costituiscono la struttura ed i relativi collegamenti, devono essere realizzati con materiali idonei, privi di difetto e di sezione sufficiente per resistere alle sollecitazioni impresse al mezzo in condizioni di circolazione a pieno carico. Tutte le parti dove si riscontrano condizioni di attrito devono essere opportunamente lubrificate;

b) le ruote del mezzo devono essere non più di quattro; le due ruote anteriori devono essere posizionate sull'asse del timone collegato alla stanga o alle stanghe di attacco degli animali;

c) le ruote devono essere dotate di cerchioni in ferro di sufficiente spessore in rapporto alla massa a pieno carico del mezzo e devono essere gommate, essendo a tal fine sufficiente la bordatura in gomma, o in materiale similare, delle ruote medesime;

d) la larghezza massima non deve superare, ai mozzi delle ruote posteriori, 1,80 m e, ai mozzi delle ruote anteriori, 1,60 m.. La lunghezza massima, escluse le stanghe, non deve superare 3,50 m.. Le stanghe devono essere proporzionate alla lunghezza del mezzo e sufficienti per un corretto attacco degli animali posti al tiro.

I suddetti mezzi sono, inoltre, dotati:

e) di un doppio dispositivo di frenatura, di cui uno di stazionamento e l'altro di servizio; quest'ultimo agisce su tutte le ruote;

f) di non più di cinque posti oltre quello del conducente, che deve essere collocato in posizione adeguata per la guida degli animali e per consentire la più ampia visibilità della strada. La postazione di guida deve, comunque, essere anteriore a quella dei passeggeri, che possono essere collocati anche in doppia fila.

Nella zona posteriore del mezzo può essere ricavato un vano, appositamente attrezzato, per il trasporto dei bagagli, che non devono superare complessivamente la massa di 50 kg.

3. Per potere effettuare il servizio di noleggio con conducente, il mezzo, se rispondente e conforme a quanto previsto al comma 2 e riconosciuto idoneo alla circolazione sulla strada ai fini della sicurezza del traffico e delle persone trasportate attraverso un percorso di prova su strada, è approvato da parte del competente ufficio comunale, anche tramite la Polizia Municipale, che lo iscrive in apposito registro. Dell'avvenuta approvazione si dà atto mediante rilascio della targa di cui all'articolo 32, comma 1.

4. Il traino del mezzo deve avvenire con non più di due animali da tiro.

Articolo 32

Contrassegni dei mezzi a trazione animale

1. I mezzi a trazione animale devono essere muniti di una targa fornita dal comune di residenza del proprietario in conformità a quanto previsto dall' articolo 67 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 222 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.
2. I mezzi a trazione animale destinati a servizi di noleggio con conducente, oltre alla targa di cui al comma 1, devono essere muniti di altra targhetta di materiale rigido metallico, collocata nella parte posteriore del mezzo, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione. Il contrassegno deve essere posizionato in modo da risultare ben visibile e conforme al modello autorizzato e depositato presso l'ufficio comunale competente.
3. In caso di sostituzione del mezzo si osservano le procedure previste all'articolo 24, in quanto compatibili, tenendo conto delle disposizioni di cui al presente Capo.

Articolo 33

Revisione e controlli del mezzo e degli animali da traino

1. La revisione dei mezzi a trazione animale per servizio di piazza deve avvenire almeno ogni cinque anni. All'uopo, nel termine, il titolare della licenza presenta richiesta al competente ufficio comunale che fissa il luogo e il tempo della revisione. Questa avviene mediante una verifica della rispondenza del mezzo a quanto previsto negli articoli 31 e 32. Dell'avvenuta revisione viene rilasciato apposito verbale che deve essere tenuto sul mezzo durante il servizio. Può essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Qualora in sede di revisione vengano rilevate condizioni del mezzo inidonee all'espletamento del servizio, il responsabile della struttura comunale competente dispone la sospensione dell'attività. Ove non sia provveduto alla regolarizzazione dei requisiti mancanti entro il termine assegnato, salva concessione di proroga per comprovata necessità non attribuibile alla responsabilità del titolare, l'autorizzazione è revocata. Analogamente si provvede se il mezzo non viene presentato alla revisione nel termine fissato.
2. Il responsabile della struttura comunale competente, anche su segnalazione motivata degli organi di polizia e vigilanza, può disporre in ogni momento la revisione quando si accerti o si presuma che il mezzo non risponda più alle condizioni richieste, fissando il relativo termine. A tale revisione si applicano le disposizioni del comma 1.
3. Il responsabile della struttura comunale competente, qualora ne ravvisi la necessità, anche su segnalazione degli organi di polizia e vigilanza, può altresì disporre che gli animali da traino siano sottoposti a visita veterinaria ed adottare gli opportuni provvedimenti, compreso la sospensione dell'attività e la revoca dell'autorizzazione, in caso di certificazione di inidoneità degli animali stessi o del loro maltrattamento nell'esercizio del servizio.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I

VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI, INIZIO, SOSPENSIONE VOLONTARIA, CESSAZIONE DEL SERVIZIO E VARIAZIONI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Articolo 34

Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di trasporto di persone mediante noleggio di veicoli con conducente hanno validità a tempo indeterminato.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.
3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed orario indicato. In difetto, salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati, si applica la sanzione della revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.

Articolo 35

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione o di comunicazione del subingresso, pena decadenza del titolo abilitativo.
2. Detto termine può essere prorogato di altri sei mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad Iniziare il servizio..

Articolo 36

Sospensione volontaria dell'attività

1. L'attività di noleggio con conducente può essere interrotta per un periodo massimo di due mesi continuativi e comunque non superiore a tre mesi nell'arco di un anno.
2. Qualora l'attività sia esercitata in forma individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
 - a) usufruire di un periodo di ferie non superiori a trenta giorni lavorativi, anche frazionati, nell'arco dell'anno solare;
 - b) malattia certificata al Comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - c) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - d) assistenza ai figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) e successive modificazioni;
 - e) per comprovate cause tecniche
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera e), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo di quattro mesi nell'arco dell'anno solare.

Articolo 37

Cessazione

1. In caso di cessazione definitiva dell'attività, con riferimento a una o più autorizzazioni, deve esserne data comunicazione al competente ufficio comunale entro trenta giorni riconsegnando l'autorizzazione.

Articolo 38

Variazioni non soggette ad autorizzazione

1. Le variazioni della denominazione o ragione sociale dell'impresa, della sede, del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione ed il subingresso devono essere comunicate al comune entro sessanta giorni.

2. Il cambio di residenza o di domicilio dei conducenti (noleggiatore, collaboratori familiari e dipendenti), la variazione dell'ubicazione della rimessa, le modifiche delle caratteristiche del veicolo, le variazioni dei dati identificativi dello stesso, devono essere comunicate al comune entro il termine di venti giorni, nonché, eventuali notifiche delle Prefetture relative alla sospensione della patente o al ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione.

3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione.

CAPO II

OBBLIGHI, DIRITTI E DOVERI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 39

Obblighi dei conducenti

1. I conducenti dei veicoli destinati a noleggio con conducente, durante l'espletamento del servizio, hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia, di decoro, di igiene interna ed in perfetto stato di efficienza;
- c) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- d) tenere nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione;
- e) presentare il veicolo all'ufficio competente o alla Polizia Municipale, quando richiesto, per le opportune verifiche;
- f) riparare immediatamente i guasti al contachilometri e al cronotachigrafo e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve esserne informato il cliente;
- g) comunicare immediatamente all'ufficio comunale competente o alla Polizia Municipale i casi di impedimento all'esercizio dell'attività per incidenti stradali avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio e quant'altro;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) essere ordinato e curato nella persona;
- j) depositare all'ufficio oggetti rinvenuti del Comune, entro ventiquattro ore dal rientro in sede, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
- k) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato, nel rispetto della disciplina vigente sulla circolazione stradale;
- l) caricare i bagagli dei viaggiatori, salvo che il trasporto sia incompatibile con la capienza massima stabilita per il veicolo e/o danneggiare lo stesso;
- m) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- n) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- o) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
- p) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;

- q) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo causa di forza maggiore;
- r) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- s) tenere presso la sede o la rimessa, e a bordo del veicolo in modo ben visibile al cliente e a chiunque ne abbia interesse, le condizioni tariffarie, minima e massima, praticate e depositate presso l'ufficio competente del comune come previsto dall'articolo 9;
- t) tenere ben esposto il numero telefonico dell'ufficio comunale competente a cui l'utente può rivolgersi per reclami relativi alla prestazione del servizio;
- u) tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
- v) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;

Articolo 40 **Diritti dei conducenti**

1. I conducenti dei veicoli destinati a noleggio con conducente, durante l'espletamento del servizio, hanno il diritto di:

- a) richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto qualora l'utente risulti notoriamente insolvente, o nel caso che il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare per l'utente una spesa rilevante; per rilevante si intende una spesa di almeno cento euro; l'anticipo richiesto comunque non può essere superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
- b) rifiutare il trasporto di animali a meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- c) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio o pericolo alla circolazione stradale;
- e) rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare vendite porta a porta o assimilabili;
- f) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- g) richiedere all'utente il risarcimento del danno arrecato in qualunque modo al veicolo;
- h) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto.

Articolo 41 **Divieti per i conducenti**

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata causa di forza maggiore o di pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) usare, verso gli utenti ed i colleghi, comportamenti scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli concordati e formalizzati o pattuiti;
- e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- f) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- g) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione oltre che dal regolamento comunale vigente in materia;
- h) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- i) trasportare propri animali;
- j) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
- k) esercitare il servizio con orari e tariffe e per itinerari prestabiliti e assimilabili a quelli di linea, salvo quanto previsto dall'articolo 5;
- l) deviare di propria iniziativa dal percorso più economico che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
- m) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto;
- n) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;

- o) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;
- p) Esercitare altra attività lavorativa.

Articolo 42

Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - e) pretendere che il trasporto venga prestato in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Articolo 43

Reclami ed esposti

1. Gli utenti del servizio di noleggio di veicoli con conducente che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti all'Ufficio competente al rilascio dell'atto autorizzatorio, indicando gli estremi dell'autorizzazione N.C.C. e del veicolo.
2. Il responsabile della struttura comunale competente procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Articolo 44

Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO III

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 45

Acquisizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore.
2. Al noleggiatore è vietato sostare su spazi ed aree pubbliche in attesa dell'acquisizione del servizio, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 46 del presente Regolamento.

Articolo 46

Stazionamento su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5 della L. 15.01.1992, n. 21, tenuto conto che in questo Comune non è esercito il servizio di taxi, l'Ufficio competente può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche.
2. Con Delibera di Giunta comunale saranno individuate le aree pubbliche destinate allo stazionamento dei veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente.
3. L'autorizzazione allo stazionamento è rilasciata, fino ad esaurimento delle aree disponibili, previa domanda da parte dell'interessato all'Ufficio competente.
4. Il rilascio di autorizzazione allo stazionamento è soggetto al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, come previsto dal "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

Articolo 47
Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 48
Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi, oltre ai dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.

2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.

3. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere gli adempimenti contributivi o previdenziali;

4. Il titolare di autorizzazione che nello svolgimento del servizio intenda avvalersi della collaborazione di familiari deve, preventivamente, comunicare al Comune i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti, anche sotto forma di autocertificazione, comprovanti il possesso dei requisiti professionali.

5. L'esercizio del servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, è assoggettato a dichiarazione di inizio di attività da presentarsi preventivamente al Comune, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività;

c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;

d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21;

e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.

6. Qualora dall'esame della documentazione e dalle verifiche risulti la non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'articolo 230-bis del codice civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, il responsabile della struttura comunale competente dispone il divieto del proseguimento della collaborazione.

7. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare e le variazioni relative ai dipendenti devono essere comunicate al Comune entro quindici giorni.

8. I titolari di autorizzazione non possono assentarsi dal lavoro per un periodo superiore a due mesi e possono essere sostituiti da collaboratore familiare.

9. Il titolare dell'autorizzazione ha il compito di accertare che i propri dipendenti o collaboratori familiari siano a conoscenza del presente regolamento e delle nozioni fondamentali relative all'espletamento del servizio.

Articolo 49
Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, anche tramite i propri organismi associativi, possono stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni, enti, associazioni ed imprese al fine di prevedere particolari condizioni per l'effettuazione del servizio.

CAPO IV
VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 50

Addetti alla vigilanza, applicazione delle sanzioni e devoluzione dei proventi

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente al Corpo di Polizia Municipale, agli organi di polizia stradale individuati dall'articolo 12 del Codice della Strada e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'articolo 57 del codice penale.
2. Alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si procede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81.
3. L'accertamento dell'illecito è contestato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche al titolare dell'autorizzazione in qualità dei obbligato in solido con l'autore della violazione.

Articolo 51

Sanzioni amministrative e pecuniarie

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 determinate ai sensi del T.U 18/08/2000 n° 267, art.7-bis.
 - b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.
3. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni:
 - a) non presentare il veicolo o il mezzo all'Ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche;
 - b) non indossare, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - c) non assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
 - d) non tenere nel veicolo o nel mezzo l'autorizzazione;
 - e) non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - f) non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse;
 - g) non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap;
 - h) chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - i) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - j) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
 - k) sono altresì sanzionate tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non espressamente sopra riportate.

Articolo 52

Sanzioni amministrative accessorie relative al servizio

1. Nel caso in cui le violazioni alle norme del presente regolamento comportino l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria il Responsabile della struttura comunale competente applica le seguenti disposizioni:
 - a) all'interessato sono contestati gli addebiti unitamente alla comunicazione scritta dell'inizio del procedimento per l'applicazione della sanzione, con indicazione del responsabile del procedimento;
 - b) l'interessato ha facoltà di presentare al Responsabile della struttura comunale competente memorie scritte o documenti e chiedere di essere sentito personalmente, entro trenta giorni dalla notificazione della contestazione dei fatti a lui addebitati;
 - c) il predetto Responsabile, esaminata la documentazione e ascoltati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta decide l'applicazione delle relative sanzioni accessorie o l'archiviazione del procedimento.

Articolo 53

Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio di attività di noleggio con conducente è sospesa dal Responsabile della struttura comunale competente:

- a) fino a un massimo di un mese nel caso di regolarizzazione dei requisiti mancanti, quando venga accertata nel veicolo la mancanza o inadeguatezza dei requisiti per l'esercizio dell'attività oppure non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente ufficio;
- b) fino alla regolarizzazione della forma giuridica e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 15 gennaio 1992 n.21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
- c) fino a trenta giorni, nel caso in cui chiunque, privo dei requisiti previsti, esercita l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di un'impresa familiare regolarmente costituita;
- d) fino a dieci giorni per chi violi i criteri di determinazione delle tariffe;
- e) fino a trenta giorni, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 51 del presente regolamento;
- f) da trenta a novanta giorni nel caso di titolare di autorizzazione che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La sanzione si applica al secondo accertamento qualora la stessa violazione sia stata commessa da un dipendente o da un collaboratore familiare ed a condizione che il titolare dell'autorizzazione abbia attivato, dopo il primo accertamento, tutte le procedure a sua disposizione e consentite dalla legge per evitare la reiterazione dell'illecito;
- g) fino ad avvenuta comunicazione della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;
- h) fino a 15 giorni per le violazioni diverse da quelle contenute nel presente comma.

2. Il Dirigente Responsabile, stabilisce il periodo di sospensione dell'autorizzazione avuto riguardo della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio comunale.

Articolo 54

Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a misura cautelare personale, il Dirigente competente può procedere alla sospensione dal servizio.

2. In attesa che il Dirigente Responsabile esprima il proprio parere in merito alla sanzione disciplinare della revoca dell'autorizzazione si dà luogo alla sospensione cautelare dal servizio. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dall'inizio della sospensione dal servizio.

Articolo 55

Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale dispone la revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi in cui il titolare:

- a) abbia violato le norme sul cumulo di più autorizzazioni di cui all'articolo 7;
- b) abbia svolto attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- c) non abbia sottoposto il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;
- d) abbia effettuato il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
- e) sia incorso più di una volta in una delle violazioni di cui all'articolo 53, comma 1, lettera f);
- f) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
- g) eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
- h) non abbia provveduto entro il termine di cui all'articolo 22 alla regolarizzazione dei requisiti mancanti accertati in sede di verifica del veicolo;

- i) nei casi indicati all'art. 53, comma 1, qualora il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Arezzo per l'adozione del provvedimento di competenza.

Articolo 56 **Decadenza dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile della struttura comunale competente dichiara la decadenza dell'autorizzazione, provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
- a) il titolare abbia perduto uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;
 - b) il titolare incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
 - c) il titolare interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
 - d) il titolare non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
 - e) il titolare abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dal territorio comunale;
 - f) quando titolare dell'autorizzazione, nei casi consentiti, sia persona giuridica e venga apportata all'oggetto sociale modificazione tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - g) quando, in caso di morte del titolare dell'autorizzazione gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'articolo 20 oppure quando, entro gli stessi termini non abbiano provveduto a cedere il titolo autorizzatorio;
 - h) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - i) avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione prima del decorso di cinque anni dalla data di trasferimento dell'autorizzazione rilasciata anche da altro Comune.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Arezzo per l'adozione del provvedimento di competenza.

Articolo 57 **Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione**

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o altri aventi causa.

CAPO V **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 58 **Norme transitorie, di rinvio e di adeguamento alle disposizioni del regolamento**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono comunque fatte salve le situazioni consolidate di esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovetture a seguito del rilascio o trasferimento di autorizzazioni a persone giuridiche in difformità dagli articoli 7 e 8, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 2 del presente articolo.
2. Con la data di entrata in vigore del presente regolamento sono revocate tutte le precedenti autorizzazioni allo stazionamento sulle aree pubbliche. Per eventuali nuove richieste si rimanda al disposto dell'articolo 46 del presente Regolamento.
3. Relativamente ai requisiti ed ubicazione della rimessa sono fatte salve le situazioni legittimamente acquisite da parte dei titolari delle autorizzazioni attivate alla data di approvazione del presente regolamento, ma è fatto obbligo di adeguamento alle disposizioni dell'articolo 4 in caso di subingresso a qualsiasi titolo per atto tra vivi.
4. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia, purché compatibili.

Articolo 59
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni regolamentazione comunale esistente in materia.
3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa generale vigente in materia.